

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (NA)

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Saldo 2019

SI AVVISA I CONTRIBUENTI CHE

Il **16 dicembre 2019** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria. Il saldo è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote approvate con delibera C.C. n.1 del 28/03/2019, ovvero:

Tipologia	Aliquota
Abitazione Principale per le sole abitazioni Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ogni Cat.C/2-C/6-C/7)	4,00 per mille (con detrazione di € 200,00)
Altri immobili, Terreni ed Aree Fabbricabili	9,60 per mille
Immobili categoria "D" (di cui <u>2,00 per mille quota Comune</u> e <u>7,60 quota Stato</u>)	9,60 per mille

MODALITA' DI PAGAMENTO: Il versamento del saldo I.M.U.va effettuato mediante **MODELLO F24** (Ordinario o Semplificato), presso banche o uffici postali, utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE CATASTALE	TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU QUOTA COMUNE	CODICE IMU QUOTA STATO
C188	Abitazione principale e pertinenze	3912	
	Terreni agricoli	3914	
	Aree edificabili	3916	
	Altri fabbricati (escluso cat. D)	3918	
	Fabbricati categoria D	3930 (2 per mille)	3925 (7,6 per mille)

Per importi inferiori a 12 € annui non va eseguito alcun versamento.

NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli in particolare, l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E;